



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2012/00025 di Reg.

Seduta del 04/04/2012

N. Prog.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

L'anno 2012, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 17.30, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BRUTTOMESSO BRUNO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME
01.	RISARI GIOVANNI	16.	BRANCHI ROBERTO
02.	AGAZZI ANTONIO	17.	GUERINI EMILIO
03.	MARTELLI FRANCESCO	18.	CAPPELLI VINCENZO
04.	DOLDI LODOVICO	19.	GUERCI AGOSTINO
05.	MADDEO LUCA	20.	BONALDI STEFANIA
06.	SALINI ANDREA	21.	PESADORI FEDERICO
07.	PERSICO ROBERTO	22.	AVALDI ELIA
08.	LORENZETTI FULVIO	23.	CAZZI ALBERTO
09.	CARINI MASSIMO	24.	TOSONI FELICE
10.	PINI EMILIO	25.	SOCCINI MATTEO
11.	PALUMBO GIOVANNI	26.	DELLA FRERA WALTER
12.	PATRINI ANTONIO	27.	BORDO FRANCO
13.	PILONI MATTEO	28.	ARDIGÒ GIANEMILIO
14.	LOPOPOLO FELICE	29.	DOLDI LUIGI
15.	CERAVOLO CLAUDIO	30.	BOSCHIROLI MARTINO

e pertanto complessivamente presenti n. 30 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

PIAZZI MASSIMO

BORGHETTI MAURIZIO

MIGLIOLI MIA

MARIANI PAOLO

A BERETTA SIMONE

CAPETTI LUCIANO

A ZANIBELLI LAURA MARIA

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Antonio Agazzi.

Partecipa: **Il Segretario Generale** Giuseppe Cattaneo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Ceravolo Claudio

2) Soccini Matteo

3) Avaldi Elia

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera di C.C. n. 2011/00054 del 09/06/2011 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale e Programmatica" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di G.C. n. 2011/00229 del 20/06/2011 avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2011 – Assegnazione ai Dirigenti" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di C.C. n. 2011/000370 del 14/11/2011 avente per oggetto "Esercizio Finanziario 2011 – Assestamento di Bilancio" esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO l'Art. 29, co. 16-quater della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, con la quale viene prorogato al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l'anno 2012 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio;

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, di istituzione, con decorrenza 1 gennaio 2014, dell'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione della previgente Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene anticipata sperimentalmente l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria "IMU" è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuale;

- che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con la possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con la possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,1 punti percentuali;

ATTESO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRECISATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abituamente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DATO ATTO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200;

DATO ATTO

- che la sola suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria "IMU" è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

CONSIDERATO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizioni, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori richiamati dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

PRESO ATTO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare come segue:

• per quanto concerne gli altri immobili	• un'aliquota del 0,90 per cento
• per quanto riguardava l'abitazione principale	• un'aliquota del 0,4 per cento
• per quanto concerne i Fabbricati Rurali ad uso strumentale	• un'aliquota del 0,2 per cento

RITENUTO che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica come di seguito riportato:

- si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione prevista di cui sopra è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200;

RITENUTO altresì di determinare la disciplina e modalità applicative delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni per l'anno 2012, così come di seguito specificato:

- a) la sola detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- b) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- c) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

RILEVATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria “IMU”. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRECISATO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria “IMU”. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente sopra riportato si rinvia alle norme legislative di cui all'art. 13, vari commi del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e a quanto previsto nel vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria “IMU”;

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria “IMU”, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno 2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU”:

• Aliquota di Base	0,90 per cento
• Aliquota Abitazione Principale	0,4 per cento
• Aliquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale	0,2 per cento

- 3) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come di seguito riportato:

- si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la detrazione di cui sopra è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200;
- 4) di stabilire la disciplina e modalità applicative delle riduzioni e detrazioni per l'anno 2012, come di seguito specificato:
- a) la sola detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”;
 - b) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione, legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”;
 - c) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applica anche ai all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;
- 5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria “IMU”;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria “IMU”, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

La proposta sopra riportata, a seguito di votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Sono fuori dall'aula i consiglieri Salini e Bordo;

Voti favorevoli n. 15

Voti Contrari n. 9 (Risari, Piloni, Lopopolo, Ceravolo, Branchi, Guerini, Cappelli, Guerci, Bonaldi)

Astenuti n. 4 (Ardigò, Soccini, Tosoni, Boschirolì)

E' APPROVATA

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime ~~parere~~ favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

13/03/2012

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) ~~Parere~~ favorevole in merito alla regolarità contabile

14/03/2012

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Antonio Agazzi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 11/04/2012 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 26/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.

11/04/2012

www.AlboPretorionline.it 11/04/2012